



Le novità in ambito di:

- ❖ legislazione
- ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 della Commissione del 31 marzo 2023 relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
- ❖ Avviso agli operatori economici - Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione, del 4 aprile 2023, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione del 13 aprile 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese
- ❖ Regolamento delegato (UE) 2023/858 della Commissione del 23 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione del 17 aprile 2023 che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
- ❖ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
- ❖ Avviso riguardante la prova valida dell'origine per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa orientale e australe a decorrere dal 1° luglio 2023
- ❖ Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) - Approvazione da parte del Parlamento europeo della proposta di regolamento istitutivo del *Carbon Border Adjustment Mechanism*
- ❖ Consiglio dei Ministri - Disegno di legge di ratifica dell'adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008

Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota prot.176160/RU del 31 marzo 2023- Telematizzazione delle accise. Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati - apertura ambiente di sperimentazione
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Informativa Prot.: 210945/RU del 20 aprile 2023 - Esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus. Agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante . Estensione transitoria alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, aventi classi di emissione “euro VI”, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218. Informativa.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 della Commissione del 31 marzo 2023 relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Con il regolamento in trattazione, intervenuto a modifica del Regolamento di esecuzione UE 2019/1198 del 12 luglio 2019, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea ha aggiunto la Società *Fujian Dehua Longnan Ceramics Co. Ltd*, quale *nuovo produttore esportatore* all'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, riportato nell'allegato I del regolamento originario, ai quali è concessa l'aliquota del dazio pari al 17,9 % (contro il 36,1% in vigore per le «altre società»).

Si rammenta che le misure antidumping riguardano gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese (ad esclusione dei macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane).



Avviso agli operatori economici - Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie C n. 122 del 4 aprile 2023 dell'Avviso 2023/C 122/06, la Commissione europea ha informato gli operatori economici di aver ricevuto, in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione [2011/C 363/02](#), richieste di sospensioni e contingenti tariffari autonomi per il ciclo con attuazione a partire dal 1° gennaio 2024.

In tale contesto, la Commissione informa inoltre che l'elenco dei prodotti per i quali è stata richiesta la sospensione dei dazi è consultabile nell'[apposita sezione del sito della Commissione europea](#) e che il 16 giugno 2023 è la data limite entro cui far pervenire alla Commissione, per il tramite delle amministrazioni nazionali competenti, le eventuali obiezioni nei confronti delle nuove richieste di sospensione.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione, del 4 aprile 2023, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

Con il regolamento in disamina, la Commissione ha provveduto ad istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo, sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese, per alcune società produttrici elencate all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento.

Con il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/738 della Commissione del 4 aprile 2023](#) la Commissione ha parimenti reintrodotta un dazio compensativo definitivo per le importazioni dei medesimi prodotti, fabbricati dai soggetti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento.

I provvedimenti giungono a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, che ha annullato le misure precedentemente in vigore per alcune società rappresentate dalla China Rubber Industry Association («CRIA») e dalla China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters («CCCMC»), a fronte delle contestazioni da queste presentate.

Sull'argomento si segnala anche la comunicazione dell'Ufficio Tariffa e Classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, [Comunicazione TAR n. 2023 - 25 del 6 aprile 2023](#).



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Attraverso il Regolamento in trattazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 101 del 14 aprile 2023, la Commissione si è espressa sulla classificazione doganale di determinati vaporizzatori («atomizzatori») riutilizzabili (ricaricabili) per sigarette elettroniche, costituiti da:

- una base munita di apertura per la regolazione dell'aria e di un connettore per il collegamento al dispositivo di alimentazione;
- un elemento riscaldante composto da filo metallico e cotone;
- un contenitore di vetro e
- un bocchino.

Poiché tale tipologia di atomizzatore comprende tutti gli elementi necessari per svolgere le funzioni per le quali è progettata una sigaretta elettronica, ossia riscaldare e vaporizzare l'e-liquid, esso possiede il carattere essenziale dell'articolo completo e va pertanto considerato, a tutti gli effetti, come una sigaretta elettronica, da classificarsi al codice di Nomenclatura Combinata 8543 40 00.

Per quanto sopra, è da escludere la classificazione quale «parte» di sigaretta elettronica.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione del 13 aprile 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione del 13 aprile 2023, emanato in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha istituito, a decorrere dal 15 aprile, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan. All'interno del regolamento sono indicate le caratteristiche tecniche dei prodotti soggetti alle misure da esso introdotte, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55).

L'aliquota del dazio antidumping definitivo è determinata nella misura del 64,9% (spedizioni dalla Repubblica popolare cinese) e del 12,1% (spedizioni da Taiwan) del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione.

L'applicazione del dazio antidumping definitivo del 64,9% del prezzo è estesa anche ad alcuni accessori per tubi, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40).

Il regolamento prevede eccezioni e aliquote individuali ridotte concesse ad alcune società che hanno collaborato e fornito dati nel corso dell'inchiesta. L'applicazione di tali esenzioni o aliquote ridotte è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento, alla cui consultazione si rimanda per maggiori approfondimenti. Si segnala infine che, sul tema, è intervenuta anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso la Comunicazione [TAR n. 2023 - 27 del 14 aprile 2023](#).



Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese

Con l'avviso 2023/C 130/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, n. 130 del 14.4.2023, la Commissione ha comunicato l'apertura di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 originari della Repubblica popolare cinese.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese ed esteso alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie di tali paesi.

Le parti interessate potranno presentare osservazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso (o richiedere un'eventuale audizione entro 15 giorni dalla medesima data). In conformità al regolamento di base, l'inchiesta dovrà concludersi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.



Regolamento delegato (UE) 2023/858 della Commissione del 23 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Con il regolamento in disamina (pubblicato su GU L 111 del 26.4.2023), la Commissione europea è intervenuta a modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, innalzando allo 0,164% (dal previgente 0,001%) l'aliquota del dazio supplementare applicabile alle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

I prodotti interessati, elencati nell'Allegato I del regolamento del 2018, sono classificati alle NC 0710 40 00 (Granturco dolce), ex 9003 19 00 (Montature per occhiali di metalli comuni), 8705 10 00 (Gru-automobili), 6204 62 31 (pantaloni per donna o ragazza, di tessuti detti "denim").

L'aliquota modificata si applica a decorrere dal 1° maggio 2023.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione del 17 aprile 2023 che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

Con il presente regolamento, emanato a conclusione di un'inchiesta antidumping aperta nel luglio 2022, la Commissione europea ha determinato l'estensione del dazio antidumping introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, alle importazioni dei medesimi prodotti, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

I prodotti oggetto delle misure sono attualmente classificati con i codici del Sistema Armonizzato 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e l'aliquota del dazio antidumping esteso corrisponde a quella del 17,3 % applicabile a «tutte le altre società» dell'Indonesia (codice addizionale TARIC C999).

Il regolamento dispone inoltre che tale dazio esteso sia riscosso anche sulle importazioni di cui la Commissione aveva disposto la registrazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 del 26 luglio 2022.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla lettura del regolamento e della relativa [Comunicazione TAR n. 2023 - 28 del 18 aprile 2023](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

L'avviso (2023/C 138/04), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 138 del 21 aprile 2023, informa gli operatori dell'Unione Europea della scadenza, in data 16 gennaio 2024, delle misure antidumping introdotte con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59 della Commissione del 14 gennaio 2019 sulle importazioni di radiatori di alluminio (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) originari della Repubblica popolare cinese.

La Commissione informa inoltre che possono essere presentate domanda di riesame, specificandone modalità e termini per la presentazione.



Avviso riguardante la prova valida dell'origine per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa orientale e australe a decorrere dal 1° luglio 2023

Con l'avviso 2023/C 145/06, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 del 27 aprile 2023, le autorità doganali e gli operatori economici vengono informati che, a far data dal 1° luglio 2023, i prodotti originari delle Seychelles potranno beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'importazione solo dietro presentazione di una dichiarazione su fattura compilata:

- da un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea (REX);
- da qualsiasi esportatore delle Seychelles per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

A decorrere dalla medesima data, per le importazioni dalle Seychelles non sarà più possibile beneficiare di trattamenti tariffari preferenziali presentando un certificato EUR1 o una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore autorizzato.



Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) - Approvazione da parte del Parlamento europeo della proposta di regolamento istitutivo del *Carbon Border Adjustment Mechanism*

Il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM - *Carbon Border Adjustment Mechanism*), di cui il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento istitutivo in data 18 aprile, prevede un sistema di tassazione sull'importazione di alcuni beni provenienti da paesi con normative sul clima meno severe di quelle dell'Unione Europea, con riferimento alla quantità di gas serra emessi durante il processo produttivo degli stessi.

Gli importatori saranno tenuti a pagare la differenza tra il prezzo del carbonio pagato nel paese di produzione e il prezzo delle quote di carbonio previsto nell'ambito del sistema di scambio di emissioni dell'UE, l'*European Union Emission Trading Scheme* (EU ETS), anch'esso in corso di revisione a livello unionale.

Le categorie di beni interessati saranno quelle "ad alta intensità di carbonio", quali: **cemento, energia elettrica, concimi, idrogeno, alluminio, prodotti di ghisa, ferro, acciaio.**

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il CBAM sarà in vigore in via transitoria, con previsione per gli importatori di **obblighi di carattere esclusivamente comunicativo** (rif. Art.32). Successivamente, è prevista l'introduzione graduale del meccanismo dal 2026 al 2034, parallelamente alla progressiva eliminazione delle quote gratuite nell'EU ETS.

In attesa dell'adozione del regolamento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura della proposta di regolamento approvata dal Parlamento europeo e alla consultazione della [sezione del sito della Commissione Europea dedicata al CBAM](#).



Consiglio dei Ministri - Disegno di legge di ratifica dell'adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008

Nel corso della seduta del 17 aprile 2023 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un disegno di legge di ratifica dell'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione CMR ("*Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route*") per l'utilizzo della lettera di vettura elettronica.

La Convenzione, Stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, regola esclusivamente i trasporti internazionali di merci su strada, disciplinandone i rapporti di diritto civile (tra i quali i diritti e gli obblighi delle parti, la responsabilità del mittente e del vettore).

Il protocollo addizionale, concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008, è finalizzato ad agevolare giuridicamente l'uso delle lettere di vettura elettroniche. Esso non modifica le disposizioni sostanziali già in vigore, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, con l'obiettivo di facilitarne la compilazione (facoltativa) attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica dei dati.

Nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'adesione costituisce un passaggio fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti di trasporto ("Intermodalità e logistica integrata") e rientra nel quadro dell'attuazione del [Regolamento \(UE\) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 \(eFTI - Electronic Freight Transport Information\)](#) che mira a incoraggiare e armonizzare a livello europeo la digitalizzazione delle informazioni relative al trasporto merci.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota prot.176160/RU del 31 marzo 2023- Telematizzazione delle accise. Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati - apertura ambiente di sperimentazione

Con la nota in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, facendo seguito alla [Determinazione Direttoriale prot. n. 83362/RU del 10 febbraio 2023](#), è tornata ad esprimersi sulla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle contabilità di taluni soggetti del settore dei prodotti alcolici, energetici e degli oli lubrificanti e bitumi, fornendo istruzioni operative.

Di seguito il riepilogo di quanto risulta dal provvedimento dell’Agenzia:

Soggetto	Frequenza di trasmissione	Obbligo	Tracciato	Sperimentazione
Esercente deposito commerciale di prodotti energetici - destinatario registrato (articolo 25, comma 1, del TUA)	entro il giorno successivo	1 giugno 2023	OLIMOP	03/04/2023
Esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi	mensilmente entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento	10 giugno 2023	OLIMDC	11/04/2023
Esercente deposito commerciale, opificio di trasformazione o elaborazione e opificio di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, con capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati	frequenza annuale	entro il 31 gennaio 2024	ALCODC	
Esercente deposito commerciale di oli lubrificanti e bitumi di petrolio con deposito di capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi	frequenza annuale	entro il 31 gennaio 2024	OLLUDA	
Destinatario registrato che svolge l’attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	frequenza mensile	entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento	ALCOAV	

Per maggiori approfondimenti, si invita alla consultazione delle citate comunicazioni.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Informativa Prot.: 210945/RU del 20 aprile 2023 - Esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus. Agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante. Estensione transitoria alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, aventi classi di emissione “euro VI”, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218. Informativa.

Con l’informativa in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le prime indicazioni in merito all’introduzione, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023, dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale utilizzato da soli veicoli aventi classi di emissione euro VI in dotazione alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale che internazionale, l’attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

L’agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante utilizzato nel settore del trasporto riportato dal D.Lgs. n. 504/95, art. 24-ter, punto 4-bis della Tabella A, è stata estesa con l’art. 1-bis, comma 1, della legge 10 marzo 2023, n. 23.

Sul punto, l'Agenzia informa che non sono ammessi al beneficio fiscale di che trattasi i consumi di gasolio impiegati, nell'ambito di attività di trasporto turistico da: a) autobus di categoria euro 5 o inferiore; b) veicoli di categoria M1, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Il rimborso dell'imposta (strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto), è azionato su presentazione da parte dell'esercente avente titolo di apposita dichiarazione all'Ufficio delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre; l'Agenzia ricorda che il medesimo è pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A; attualmente l'importo rimborsabile è di € 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il calcolo dell'importo spettante è effettuato nel rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 8 del D.L. n. 124/2019, fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.

L'Agenzia ricorda l'obbligo di allegare (alla dichiarazione trimestrale di rimborso) la copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi e la documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

L'agevolazione può essere riconosciuta, altresì, per i consumi di gasolio effettuati da autobus riforniti da apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato di cui ha la titolarità l'impresa esercente che, per quanto riguarda tali rifornimenti, è tenuta a compilare il quadro B della dichiarazione trimestrale riportando le informazioni richieste.

Ulteriori indicazioni sul punto sono fornite dall'informativa in oggetto.

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 07 maggio 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane&accise - Tutti i diritti riservati.